

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata**

**Corso di laurea in
SCIENZE SOCIOLOGICHE**

*Il coinvolgimento dei figli durante il
processo di separazione e divorzio dei
genitori*

Relatore:

Prof. Luca Trappolin

Laureando:

Beatrice Favaro

Matricola 1231134

A.A. 2021/2022

Indice

Introduzione	5
Capitolo primo La legislazione sul divorzio in Italia.....	9
1.1. Le prime proposte di legge sul divorzio.....	9
1.2. L'entrata in vigore della legge Fortuna-Baslini e l'opposizione.....	12
1.3. Il referendum abrogativo del 1974.....	13
1.4. La separazione giudiziale e la separazione consensuale.....	14
1.5. L'introduzione del divorzio breve nel 2015.....	16
1.6. Casi in cui si può presentare la domanda di divorzio e i tempi da rispettare.....	16
1.7. L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento.....	17
1.8. La legislazione sull'affidamento dei figli nella fase di separazione e di divorzio.....	19
Capitolo secondo Analisi dei dati Istat sulle separazioni e sui divorzi in Italia.....	23
2.1. Dal matrimonio all'instabilità coniugale: i cambiamenti e le conseguenze.....	23
2.2. Le conseguenze della legge Fortuna-Baslini nel 1970: parlano i dati.....	24
2.3. L'incremento dei divorzi con la legge del 1987.....	27
2.4. Le conseguenze della legge numero 55 del 6 maggio 2015.....	27
2.5. Matrimoni, separazioni e divorzi: le differenze tra il Nord e il Sud Italia.....	29
2.6. I dati sull'affidamento nelle separazioni e nei divorzi in Italia.....	33
2.7. Dati sui provvedimenti economici ai figli minori in Italia.....	36
Capitolo terzo Le conseguenze nei figli e nel rapporto con i genitori a seguito della separazione e del divorzio.....	39
3.1. Il mutamento delle tipologie di famiglie e l'impatto sui figli di	

genitori separati e divorziati.....	39
3.2. Il cambiamento dei rapporti tra genitori e figli a seguito della separazione e del divorzio.....	42
3.3. I benefici del co-parenting.....	44
3.4. La tutela dei figli dal punto di vista giuridico.....	45
3.5. Strumenti per sostenere i minori durante la fase di separazione e divorzio dei genitori: i gruppi di parola e la mediazione familiare.....	48
3.6. La sindrome dell'alienazione parentale.....	53
Conclusioni	55
Bibliografia	57

Introduzione

Il presente lavoro di tesi avrà lo scopo di analizzare il coinvolgimento dei figli nella separazione e nel divorzio dei genitori, le conseguenze nella famiglia, nei rapporti e nelle pratiche familiari a seguito del mutamento del nucleo.

Tramite una ricerca bibliografica, verranno elencati i cambiamenti della legislazione sul divorzio dal 1970 ad oggi, il referendum abrogativo che divise il paese nel 1974, le tipologie di separazione e di divorzio, l'introduzione del divorzio breve, gli assegni di mantenimento e la legislazione sull'affidamento.

Il 1° dicembre 1970 venne introdotta la legge Fortuna-Baslini che permetteva lo scioglimento del matrimonio. Essa causò il cambiamento delle forme familiari, della tradizione e del controllo religioso.

La principale motivazione che per anni divise l'opinione pubblica dopo l'introduzione del divorzio era il mutamento che hanno subito le strutture familiari. Al giorno d'oggi questo istituto giuridico è una delle cause della nascita di diverse tipologie famiglie: incomplete, monogenitoriali e ricostituite.

I lati positivi del divorzio sono stati il calo dei figli adulterini non riconoscibili e la diminuzione del numero degli uxoricidi, in quanto la morte del coniuge era l'unica clausola che permetteva la fine di un matrimonio prima degli anni Settanta.

Il primo disegno di legge venne presentato alla Camera nel 1954 dal socialista Luigi Renato Sansone per l'istituzione del "piccolo divorzio" volto allo scioglimento del matrimonio in alcuni casi come il tentato omicidio del coniuge, lunghe separazioni dei coniugi, soggetti sposati condannati per lungo tempo o la scomparsa del proprio compagno.

Quattro anni dopo insieme a Giuliana Nenni la proposta venne presentata anche al Senato ma non ebbe successo e non venne discussa.

Nel 1968 Antonio Baslini e Loris Fortuna presentarono un'altra proposta di legge sul divorzio che verrà approvata il primo dicembre del 1970 come legge Fortuna-Baslini numero 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", con il risultato di 319 voti favorevoli e 286 voti contrari.

Questa legge divise sia il Parlamento sia l'opinione pubblica, ma soprattutto suscitò lo sdegno della Santa Sede che la considerava una lesione al Concordato e uno dei primi frutti della secolarizzazione e del crollo del controllo religioso.

Nel 1974 venne svolto il referendum abrogativo per affossare la legge Fortuna-Baslini ma senza successo in quanto la volontà popolare si espresse per mantenerla.

Nella ricerca verranno analizzati i dati Istat, per comprendere come dal 1970 al variare delle leggi sono cambiati anche i numeri dei matrimoni, separazioni e divorzi.

Inoltre, verranno analizzate le differenze nei matrimoni, separazioni e divorzi fra il Nord e il Sud in Italia, i dati sull'affidamento e sui provvedimenti economici ai figli.

I dati Istat dimostreranno che al giorno d'oggi ci sono meno matrimoni e più divorzi, questo viene causato dalla secolarizzazione, dalla diminuzione dei vincoli religiosi e dal cambio dei costumi e tradizioni.

L'andamento dei matrimoni, separazioni e divorzi coincidono con gli anni dei più importanti cambiamenti legislativi dell'istituto giuridico.

I divorzi, dopo l'approvazione nel 1970, inizialmente aumentarono ma successivamente diminuirono. Secondo l'analisi che verrà svolta, questo avvenne perché inizialmente era ancora aperto un forte dibattito e il divorzio in quegli anni non era ancora socialmente accettato.

Il punto di svolta che si evincerà con l'analisi dei dati fu il 1987. Quell'anno si registrarono circa 10.000 divorzi in più dell'anno precedente.

La motivazione è da ricercarsi nel fatto che nel 1987 venne diminuito il periodo di separazione da cinque a tre anni. La separazione è il periodo che precede il divorzio permesso dalla legge italiana ed essa può essere di fatto o legale.

Nel primo caso la separazione è determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale con un accordo, anche senza validità giuridica mentre nel secondo caso nel processo di separazione interviene il giudice.

Nel 2014 venne introdotta la legge che permetteva la stipula di accordi extragiudiziali e la negoziazione assistita tramite avvocati o direttamente negli uffici di stato civile.

L'anno successivo fu introdotto il divorzio breve, il quale alzò il numero dei divorzi. Esso permette ai coniugi di provvedere allo scioglimento definitivo del matrimonio entro un anno se la separazione è giudiziale ed entro sei mesi in caso di separazione consensuale.

Nel lavoro di ricerca verrà presentata la differenza tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento, il primo spetta prima del divorzio ovvero durante la separazione.

Con la legge 54, introdotta nel 2006, i genitori hanno il diritto e dovere di mantenere i figli al di fuori del matrimonio e dopo la separazione e il divorzio.

Nella tesi verranno trattati i differenti tipi di affidamento: l'affidamento esclusivo, l'affidamento congiunto e l'affidamento a terzi.

Mediante l'analisi dei dati Istat, verrà reso evidente che negli ultimi anni l'affidamento congiunto è la scelta preponderante per via dei benefici della cogenitorialità.

L'affidamento esclusivo viene ottenuto maggiormente dalle madri e verrà analizzato che ogni anno il numero di affidamenti a terzi è maggiore rispetto agli affidamenti esclusivi ottenuti dai padri.

Infine, gli ultimi dati che verranno analizzati nella ricerca sono quelli riguardanti i provvedimenti economici ai figli minori. Si evince che nel caso dei divorzi extragiudiziali viene utilizzato un mantenimento diverso dall'assegno e che nei casi di affidamento esclusivo nella maggioranza è il padre a pagare l'assegno di mantenimento.

L'ultima parte della ricerca sarà dedicata alle conseguenze nei figli e nel loro rapporto con i genitori a seguito della separazione e del divorzio. Verrà analizzato che con la crescita dei divorzi aumentano le strutture familiari come famiglie monogenitoriali, famiglie formate da una persona, coppie conviventi e famiglie ricostituite.

Questo è dato dal fatto che dopo la separazione e/o divorzio i coniugi si ricongiungono con una nuova persona che per i figli diventa una sorta di "terzo genitore". Il non saperla nominare per via di un "vuoto linguistico" e la mancanza di un legame dal punto di vista giuridico, può incidere nella costruzione di un loro rapporto. Nella ricerca verrà dimostrato che la maggior parte dei figli vive con la madre.

Verrà reso evidente che secondo molte ricerche i figli dei genitori divorziati potrebbero avere delle difficoltà comportamentali rispetto ai coetanei con i genitori ancora coniugati.

Questo però non è dato dalla separazione dei genitori ma dal loro conflitto, in quanto è un fattore che potrebbe danneggiare maggiormente i figli e la loro salute mentale.

Verrà infatti dimostrato che questo malessere può essere diminuito con il co-parenting o cogenitorialità.

La cogenitorialità è la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli anche dopo la separazione e il divorzio. Essa è la comune responsabilità per il benessere dei figli e permette ad essi di partecipare alla vita delle famiglie di entrambi i genitori.

Questo verrà dimostrato anche dal punto di vista giuridico. Infatti, prima veniva data precedenza all'affidamento esclusivo mentre ora viene valutato maggiormente l'affido condiviso che, come dimostreranno i dati Istat è la scelta maggiore, ma essa deve essere sempre presa considerando l'interesse del minore.

Infine, verranno descritti due strumenti e i loro benefici consigliati da soggetti che si occupano del diritto della famiglia come avvocati, psicologi, assistenti sociali e giudici.

Tali strumenti sono i gruppi di parola dedicati ai figli come angolo di sfogo e la mediazione familiare, un percorso che accompagna la coppia nella separazione, nelle decisioni e negli accordi ma soprattutto nel comunicare la loro decisione ai figli.

L'ultima parte della ricerca sarà dedicata alla sindrome dell'alienazione parentale (PAS), ovvero una serie di strategie che il genitore convivente definito alienante utilizza per separare il figlio e il genitore non convivente "alienato" generando o incrementando con manipolazioni e bugie l'odio per esso.

Si concluderà che, in alcuni casi per via di tali conseguenze e per non gravare il genitore non convivente economicamente alcuni genitori si separano non divorziando.

Capitolo primo

La legislazione sul divorzio in Italia

In questo capitolo verrà trattato il cambiamento della legislazione sul divorzio in Italia, partendo dalle prime proposte di legge, analizzando successivamente l'approvazione della legge Fortuna-Baslini nel 1970, il referendum abrogativo del 1974 che la confermò e le successive modifiche come l'introduzione del "divorzio breve" nel 2015.

Infine, si esaminerà ciò che concerne l'assegno di mantenimento, l'assegno divorzile, i tempi e casi in cui si può richiedere il divorzio e l'affidamento.

1.1. Le prime proposte di legge sul divorzio

Il divorzio è l'istituto giuridico che sancisce lo scioglimento del matrimonio. In Italia è stato introdotto nel 1970, in ritardo rispetto alla maggioranza dei paesi europei. Nel Parlamento italiano il divorzio venne discusso in più occasioni, sin dall'unificazione del paese nel 1861 (Palmieri 2020, p. 166).

Attualmente, il divorzio è chiamato scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso esso sia stato compiuto con rito religioso.

Il divorzio fino al 1965 era assente in Italia, Spagna, Irlanda, Andorra, San Marino e nel resto del mondo era assente in Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Paraguay.¹

Molte coppie infelici riuscirono ad ottenere l'annullamento del matrimonio trasferendo il proprio domicilio all'estero e rivolgendosi alle attività giudiziarie del nuovo paese. Tali decisioni avevano gli stessi effetti del divorzio.

Il problema del divorzio ridivenne attuale dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo. Non era più lecito ignorare ufficialmente l'esistenza delle famiglie irregolari, formate da figli illegittimi nati da convivenze libere (Berutti 1969, p. 143).

¹ Cfr. "Rinascita", 1° ottobre 1966, n. 39, p. 17

Luigi Renato Sansone, del Partito Socialista italiano, verso la fine del 1954 presentò per la prima volta alla Camera un disegno di legge volto allo scioglimento del matrimonio in determinati casi come: il tentato omicidio del coniuge, lunghe separazioni tra i soggetti sposati, coniugi condannati per lungo tempo nel carcere o scomparsa del proprio coniuge. Quattro anni dopo, insieme a Giuliana Nenni, presentò la proposta anche al Senato ma senza successo e non venendo discussa.

Nella proposta di legge presentata nel 1958 al Senato l'onorevole Sansone rese evidente il raddoppiamento delle domande di separazione nei venti anni precedenti.

Sebbene non esaminate dal Parlamento, le proposte Sansone e Sansone-Nenni suscitarono aspre polemiche con le consuete manifestazioni di intransigenza clericale contro ogni tentativo di intaccare il principio della indissolubilità del matrimonio. Gli articoli apparsi in quegli anni su "L'Osservatore Romano", su "La Civiltà Cattolica" ed altri giornali e periodici clericali lasciarono intendere che la Santa Sede e il partito che ne rappresentava le istanze si sarebbero sempre opposti al divorzio (Berutti 1969, p. 144).

Il disegno di legge non ebbe successo in quanto in quel periodo la maggioranza del parlamento era composta da partiti antidivorzisti come la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano e il Partito Nazionale Monarchico.

Successivamente, anche il deputato Loris Fortuna il primo ottobre del 1965 presentò la proposta di legge per lo scioglimento del matrimonio.

La proposta Fortuna, che grazie ad una stampa sempre più attenta sull'argomento stava entrando lentamente nel dibattito pubblico, destabilizzò la già fragile maggioranza centro-sinistra, in quanto essa veniva da un deputato socialista che aveva aperto un ampio dibattito nel partito; i repubblicani furono i primi a dichiararsi sostanzialmente favorevoli ad approvare una qualsiasi legge che introduceva il divorzio (De Vigili 2000, p. 52).

Gli anni Sessanta e Settanta furono anni importanti perché presentavano i movimenti emancipatori come quello operaio, quello degli studenti ma soprattutto quello femminista.

Il matrimonio per molte donne dell'epoca era ricco di violenza domestica e di genere. Esse erano costrette a sposarsi precocemente mediante vincoli religiosi e tradizionali, si ritrovavano così a vivere e a costruire una famiglia con un coniuge che si rivelava il contrario rispetto all'inizio della relazione. Spesso, il matrimonio per alcune donne veniva

quindi vissuto infelicemente, costrette al continuo lavoro domestico e alla violenza, socialmente tollerata fin quel periodo.

Molte di esse in quegli anni aspiravano all'ottenere relazioni paritarie e a sconfiggere il patriarcato.

Altre conquiste ottenute dalle donne negli anni Settanta furono la legge del 1978 che permetteva l'interruzione volontaria di gravidanza e la fine della patria potestà nel 1975 con l'introduzione della potestà genitoriale, la quale equiparò il ruolo della madre e del padre.

Sono stati molti gli uxoricidi compiuti fino agli anni Settanta in quanto la morte del coniuge era una clausola che concedeva la fine del matrimonio.

Infine, le donne cominciarono a lavorare e potevano permettersi di vivere economicamente autonomamente, senza essere costrette a rimanere con un marito che le mantenesse ma violento.

È in questo periodo storico che il dibattito sul divorzio crebbe sempre di più tra le forze progressiste che miravano alla crescita e allo sviluppo del paese e le forze contrarie alla legge e favorevoli all'indissolubilità del matrimonio.

Anche Antonio Baslini presentò nel 1968 un'altra proposta di legge sul divorzio. Inizialmente non aveva intenzione di prendere l'iniziativa con il socialista Fortuna, ma successivamente entrambe le proposte vennero integrate, per questo motivo la legge venne chiamata Fortuna-Baslini.

L'opinione pubblica sul tema del divorzio era molto divisa, infatti risultava difficoltoso adattare nuove leggi ad una popolazione con forti costumi religiosi e tradizioni.

1.2. L'entrata in vigore della legge Fortuna-Baslini e l'opposizione

Dopo quasi cinque anni di discussione e quasi un secolo di proposte di legge, iniziate dall'unificazione dello stato italiano, il 1° dicembre del 1970 venne approvata la legge Fortuna-Baslini numero 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" con il risultato di 319 voti favorevoli e 286 voti contrari.

La legge entrerà in vigore il 18 dicembre 1970 e sarà uno dei principali frutti della secolarizzazione.

Fino quel momento, molte delle azioni sociali erano guidate dalla legge religiosa e dal cattolicesimo, infatti, la discussione data dall'opinione pubblica diversa sul matrimonio, dimostrò quanto fosse intenso il collegamento tra i diritti civili e i fattori religiosi.

L'11 febbraio del 1970 Paolo VI dichiarò che l'approvazione dell'articolo 2 della legge Fortuna-Baslini, il quale estende il divorzio anche al matrimonio canonico con effetti civili, arrecava un *vulnus*, ovvero una lesione al Concordato (Lariccia 2020, p. 65).

Lo stesso giorno dell'approvazione, venne diffuso un appello, firmato da venticinque persone, per l'abrogazione della legge sul divorzio accompagnate dalla disapprovazione immediata della Chiesa.

A giugno del 1971, dopo una raccolta durata tre mesi, furono depositate 1.370.134 firme di cittadini favorevoli all'abrogazione della legge sul divorzio (Lariccia 2020, p. 68).

L'Italia nel 1971 era divisa in due. Da una parte a favore dell'abrogazione della legge del divorzio si schierarono la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, associazioni cattoliche e la Santa Sede. Anche alcuni giornali diedero la loro voce per l'abrogazione della legge come "L'Osservatore Romano", "il Gazzettino" e "Il Popolo".

A favore della legge sul divorzio e quindi contro l'abrogazione, vi erano tutti i partiti laici del parlamento come il Partito Socialista Italiano, il Partito Repubblicano Italiano, il Partito Liberale Italiano e il Partito Socialista Democratico Italiano.

La legge sul divorzio permise dei benefici, come la diminuzione degli uxoricidi e dei figli adulterini non riconoscibili.

1.3. Il referendum abrogativo del 1974

L'approvazione della legge Fortuna-Baslini segnò un importante passo verso la secolarizzazione del paese, voluta soprattutto per ottenere l'indipendenza dalla religione e dai comportamenti che ogni credente doveva seguire.

Nonostante ciò, l'Italia era ancora divisa. Questo era determinato dalla forte presenza religiosa negli Italiani e nel credere fortemente alla Chiesa.

Nel dicembre del 1970 i partiti e i movimenti cattolici si opposero richiedendo il referendum abrogativo.

Nacque il Comitato Nazionale per il Referendum sul Divorzio (Cnrd) con l'obiettivo di riunire tutte le persone che per vari motivi, sia religiosi o altri, volevano l'abolizione della legge sul divorzio (De Vigili 2000, p. 117).

Molti, oltre all'essere contro lo scioglimento del matrimonio per motivi religiosi, non erano favorevoli alla legge Fortuna-Baslini per la modifica delle strutture familiari.

Nei mesi che precedettero il voto del 12 maggio 1974 si verificarono vari episodi di intolleranza, sia da parte dei sostenitori dell'abrogazione della legge sul divorzio sia da parte di coloro che auspicavano la conferma dell'istituto del divorzio nella legislazione civile (Lariccia 2020, p. 70).

Coloro che negavano il potere dello Stato di sanzionare con la propria legge l'indissolubilità del matrimonio si posero a difesa di un principio di libertà, osservando giustamente che la richiesta di divorzio è facoltativa e che nessuna legge avrebbe impedito ai cattolici credenti di restare uniti per tutta la vita.²

In parallelo all'introduzione del divorzio, vennero approvate le norme che istituirono il referendum (legge n. 352 del 1970), le quali erano volute dai gruppi, movimenti e partiti cattolici come strumento per abrogare la legge Fortuna-Baslini (Palmieri 2020, p. 167).

² Cfr. "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2020, n. 22, p. 70

Il 12 e 13 maggio 1974 si presentarono per votare al referendum 37.646.322 elettori, ovvero l'87,72% della popolazione italiana.³

Il 59,26%, ovvero 19.138.300 persone, votò a sfavore dell'abrogazione della legge Fortuna-Baslini, mentre il restante 40,74%, ovvero 13.157.558 persone, votarono per l'abrogazione.⁴

La legge sul divorzio non venne abolita e venne confermata la volontà della popolazione italiana di mantenerla, un risultato inatteso dai politici del momento.

Il referendum abrogativo sul divorzio del 1974 e i suoi esiti rivelarono le contraddizioni sociali del paese ma anche l'allargamento crescente della forbice tra partiti e società (Palmieri 2020, p. 167).

1.4. La separazione giudiziale e la separazione consensuale

Nel caso italiano, la legislazione sul divorzio permette ai coniugi un periodo di separazione al fine di provare ad ottenere una riconciliazione. In quel periodo può cessare la convivenza e la fedeltà nella coppia in attesa del divorzio.

La separazione può essere di fatto o legale. Nel primo caso la separazione è determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale con un accordo, anche senza validità giuridica. Nel secondo caso nel processo di separazione interviene il giudice.⁵

La separazione legale può essere consensuale nel caso i coniugi siano d'accordo sulla fine del loro matrimonio oppure può essere giudiziale, dove l'accordo non esiste e dopo l'analisi dei casi la decisione spetta al tribunale.⁶

³ dati consultati il 6 aprile 2022 sul sito: elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=F&dtel=02/06/1946

⁴ *Ibid.*

⁵ Dal sito <https://www.informafamiglie.it/le-famiglie/separazione-e-divorzio> consultato il 6 aprile 2022.

⁶ *Ibid.*

Il divorzio consensuale, ovvero di comune accordo tra i coniugi, non è ammesso senza un periodo di separazione stabilito dalla legge.⁷

C'è differenza nella separazione e nel divorzio fra coppie che hanno figli e coppie che non ne hanno. Nel caso siano presenti figli minori della coppia o figli maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap grave quindi soggetti non autonomamente sufficienti economicamente, secondo la legge del 5 febbraio 1992 possono procedere con l'ufficiale dello Stato civile del comune di residenza.⁸

Nel 1987 con l'intervento determinato di Nilde Iotti, l'allora presidente della Camera, apportò una modifica alla legge: il periodo di separazione venne diminuito da cinque a tre anni.⁹

Secondo Nilde Iotti, la fase della separazione è più importante della fase del divorzio per diverse motivazioni.

Sin dall'anno precedente dell'entrata in vigore della legge Fortuna-Baslini, Nilde Iotti parlò alla Camera dei deputati dell'importanza del benessere dei figli in un matrimonio:

“La condizione dei figli in una famiglia tenuta insieme per forza, in una famiglia dove la violenza o, peggio, dico peggio, l'indifferenza sono alla base dei rapporti dei coniugi, è la peggiore possibile, e causa la devastazione della loro personalità; peggio, assai peggio, questa condizione che non quella di un figlio o di più figli che vivono con uno solo dei genitori separati, perché almeno in questo caso è possibile mantenere un minimo di rispetto per i genitori mentre nell'ambito di una famiglia basata o sulla violenza o, peggio ancora, sull'indifferenza dei coniugi, non può più aversi neppure il rispetto dei figli nei confronti dei genitori” (Nilde Iotti, 25 novembre 1969).¹⁰

⁷ Dal sito <https://www.informafamiglie.it/le-famiglie/separazione-e-divorzio#autotoc-item-autotoc-4> consultato il 6 aprile 2022.

⁸ *Ibid.*

⁹ Dal sito <https://www.collettiva.it/copertine/diritti/2020/12/01/news/divorzio-686298/> consultato il 6 aprile 2022.

¹⁰ Dal sito <https://www.emanuelapalama.it/2020/12/02> consultato il 6 aprile 2022.

1.5. L'introduzione del divorzio breve nel 2015

Successivamente alla modifica del 1987 la legge Fortuna-Baslini per quanto riguarda il periodo di separazione subì ulteriori modifiche.

A seguito della legge del 6 maggio 2015 numero 55, i tempi della domanda di divorzio e della separazione diminuirono.

Tramite tale legge, che introdusse il “divorzio breve”, i coniugi possono provvedere allo scioglimento definitivo del matrimonio entro un anno se la separazione è giudiziale ed entro sei mesi in caso di separazione consensuale.

Un'ulteriore semplificazione delle procedure del divorzio venne introdotta precedentemente alla legge del 2015 con la legge numero 132 del 2014, la quale permetteva la stipula di accordi extragiudiziali, quindi la negoziazione assistita tramite avvocati o direttamente negli uffici di stato civile.¹¹

1.6. Casi in cui si può presentare la domanda di divorzio e i tempi da rispettare

Nei casi di divorzio consensuale, quindi di comune accordo tra i coniugi, essi devono rispettare i tempi di separazione legale prevista dalla legge, ovvero sei mesi nel caso la separazione sia consensuale e un anno nel caso la separazione sia giudiziale.¹²

Per i coniugi che non riescono a trovare una riconciliazione durante il periodo della separazione, secondo la legge il divorzio si può richiedere anche nei seguenti casi: coniuge colpevole di delitti di alta gravità, quando il coniuge effettua il cambio di sesso, nel caso di matrimonio con coniuge straniero che ha richiesto lo scioglimento del matrimonio all'estero e quando il matrimonio non viene consumato.¹³

¹¹ Dal sito <https://www.rivistailmulino.it/a/cinquant-anni-di-divorzi> consultato il 7 aprile 2022.

¹² Dal sito <https://www.informafamiglie.it/le-famiglie/separazione-e-divorzio#autotoc-item-autotoc-4> consultato il 7 aprile 2022.

¹³ *Ibid.*

1.7. L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento

Il matrimonio determina l'obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazione, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento eventualmente previsto dal giudice (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. XI).

A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, nacque una nuova concezione di famiglia basata sui seguenti valori di uguaglianza e solidarietà: con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi doveri e assumono i medesimi diritti e l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 9).

I coniugi, quindi, sono tenuti a rendere disponibili le proprie risorse, la propria disponibilità economica e i propri beni alla famiglia. Anche dopo il divorzio, un coniuge ha il dovere di continuare a dare risorse ai figli e mantenere loro il tenore di vita che hanno avuto fino alla separazione.

Uno dei due coniugi ha l'obbligo di pagare l'assegno divorzile la quale misura viene determinata dalle autorità giudiziali considerando il reddito e la durata del matrimonio. L'assegno divorzile viene stabilito in base ai mezzi del beneficiario, quindi in base al suo reddito e altre utilità che dispone. Ha lo scopo di fare mantenere al beneficiario lo stesso tenore di vita avuto nel matrimonio (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 125).

L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile devono essere distinti, in quanto l'ultimo spetta prima del divorzio quindi durante la separazione personale dei coniugi.¹⁴

Secondo la legge, l'assegno divorzile deve essere somministrato "periodicamente".

L'assegno di mantenimento viene dato dal momento in cui la coppia si separa ufficialmente, il coniuge con il reddito più alto dovrà dare sostegno economico con un contributo al coniuge con il reddito più basso. Il mantenimento viene determinato sulla base di diversi fattori, come l'età, la salute, il lavoro, la suddivisione dei beni durante il matrimonio.

¹⁴ *Ibid.*

Secondo l'articolo 2 della legge numero 151 del 19 maggio 1975 "Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente".¹⁵

Lo scopo dell'assegno di mantenimento è quello di garantire lo stesso tenore di vita che il coniuge e i figli godevano durante il matrimonio.

Il tenore di vita goduto durante la convivenza deve essere identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 71).

Nonostante la separazione o il divorzio, la legge 54/06 privilegia il mantenimento, il quale è determinato in base alle capacità economiche dei genitori e ulteriori criteri (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 14). Nel 2006, è stata introdotta la legge 54, la quale disciplina il principio per cui i genitori hanno il diritto e il dovere di educare, istruire e mantenere i figli al di fuori del matrimonio e dopo la separazione e il divorzio. I genitori hanno l'obbligo di mantenere il proprio figlio fin dalla nascita garantendogli un tenore di vita gratificante, l'istruzione e l'educazione.

L'autorità competente decide i limiti temporali o se non metterli nel mantenimento e i coniugi possono scegliere le modalità e le tempistiche dell'assegno.

L'assegno di mantenimento al coniuge più debole economicamente deve essere sollecitato da una richiesta durante il processo di separazione.

Il mantenimento può concludersi nel momento in cui l'ex coniuge si risposa o da inizio a una convivenza longeva e, se anche questi concludessero, il mantenimento non si riaprirebbe. Infine, l'obbligo di mantenimento cessa alla morte di uno dei due ex coniugi.

¹⁵ Dal sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg> consultato l'11 aprile 2022.

Alcune coppie durante la fase della separazione decidono di mantenere lo status da sposati non per tentare di tornare insieme ma per non nuocere alla situazione economica del soggetto che dovrà pagare l'assegno di mantenimento.

Il mantenimento diretto dei figli, infine, può essere concretamente adottato come modalità di adempimento degli obblighi dei genitori separati o divorziati, solo laddove sussista tra loro un rapporto di collaborazione nell'interesse dei figli, fondato sulla fiducia e il rispetto del reciproco ruolo genitoriale (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 172).

1.8. La legislazione sull'affidamento dei figli nella fase di separazione e di divorzio

Sono differenti i motivi per i quali una coppia intraprende il percorso del divorzio: tradimento, fine del sentimento o varie complicanze.

La coppia, se ha figli, al momento della separazione deve cercare di non interferire nel ruolo genitoriale, in alcuni casi i coniugi possono avere un alto livello di conflittualità che potrà portare alla complicità della scelta sull'affidamento e il collocamento dei figli minori.

A seguito dello scioglimento del nucleo familiare, l'autorità giudiziale ha il compito di decidere con quale genitore vivrà il figlio e, se con entrambi, deciderà l'alternanza dei periodi.

L'affidamento del figlio può essere di due tipi: l'affidamento esclusivo e l'affidamento congiunto. L'affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori viene previsto ogni qual volta un giudice ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario agli interessi del minore.¹⁶

¹⁶ Dal sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/07/13/1-affidamento-esclusivo-dei-minori> consultato l'11 aprile 2022.

È importante che la prole della coppia riceva la stessa educazione e tenore di vita avuto fino allora e stabilire quale genitore sia in grado di svolgere questo ruolo. Inoltre, in questo tipo di affidamento, è necessario che siano gli stessi figli a dare la loro preferenza sulla scelta del genitore con cui vivere, in quanto la conflittualità potrebbe esserci stata anche da parte di un genitore nei confronti del proprio figlio.

Ci sono state delle riforme che hanno modificato la legge numero 151 del 19 maggio 1975 per esempio, è stato stabilito l'obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale di essere informato e ad esprimere le proprie opinioni.¹⁷

Per la scelta del genitore con cui vivere bisogna cercare di tenere minore il danno seguito dalla separazione, sia educativo che economico.

Oltre questo, nel caso si scelga l'affidamento esclusivo, è importante il rapporto tra il genitore scelto e il figlio nel quale ci deve essere serenità, fiducia, attenzione e responsabilità.

Devono esser presenti delle motivazioni che determinano la scelta dell'affidamento di tipo esclusivo.

Nel caso dell'affidamento esclusivo va rispettato il principio della bigenitorialità, ovvero la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, che gli garantiscano una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.¹⁸

Qualsiasi genitore può chiedere l'affidamento esclusivo se ne esistono le condizioni.

In caso di conflittualità tra i genitori derivanti dalla richiesta da parte di un coniuge dell'affidamento esclusivo, si possono proporre differenti alternative.

¹⁷ <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/07/13/l-affidamento-esclusivo-dei-minori> consultato l'11 aprile 2022.

¹⁸ *Ibid.*

La prima alternativa è l'affidamento condiviso, dove il figlio si colloca nelle abitazioni dei genitori a rotazione di periodi. Ogni genitore ha l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi della loro permanenza, mentre le spese di natura importante straordinarie vengono divise.¹⁹

La seconda alternativa è l'affidamento ai servizi sociali o a un altro soggetto, i quali hanno l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e individuano le prescrizioni che il terzo soggetto affidatario deve seguire nell'esercizio del proprio mandato.²⁰

L'affidamento condiviso divide in modo equo il ruolo di genitore e il collocamento del figlio, permettendo che non vengano interrotti i rapporti con nessun genitore dopo lo scioglimento del matrimonio.

L'affidamento esclusivo viene dato in particolari situazioni nella famiglia. Devono esserci delle motivazioni importanti per interrompere la convivenza con uno dei genitori.

L'affidamento esclusivo può essere disposto quando:

- il minore manifesta difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori e rifiuta di incontrarlo;
- uno dei due genitori ha incapacità nel controllare l'impulsività dell'agire anche se questa non è riferibile a un problema psicopatologico;
- quando un genitore non concede una vita serena al figlio sottoponendolo ad un continuo stress;
- quando un genitore manipola e condiziona il figlio per allontanarlo fisicamente e psicologicamente da un altro genitore;
- quando un genitore vieta la visita dell'altro genitore al figlio, togliendogli il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
- quando manca il pagamento dell'assegno di mantenimento;
- quando un genitore si disinteressa completamente verso il minore, sia mancato nei suoi momenti significativi e rifiuta il ruolo paterno;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

- se un genitore soffre di dipendenza da alcool e ha avuto condanne per reati gravi;
- se un genitore ha causato violenza fisica nei confronti dell'altro genitore;
- qualora un genitore ha cattiva condotta morale e civile e sia stato condannato per gravi reati, presenti un carattere violento, manifestando disprezzo per i "diversi";
- se il minore, sin dai primi giorni di vita, abbia vissuto con uno dei genitori e l'altro si sia allontanato spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in un altro comune distante.²¹

Al contrario, seguono le motivazioni secondo le quali l'affidamento esclusivo viene escluso:

- di fronte alla (presunta) relazione omosessuale di uno dei genitori che non incide sul rapporto tra genitori e figli e sull'equilibrato sviluppo psicofisico dei minori.
- nei casi in cui uno dei genitori aderisca ad una confessione religiosa da quella cattolica e dimostri di saper accudire i figli nella quotidianità;
- sulla base di una sentenza penale (non passata in giudicato) emessa nei confronti di uno dei genitori, riconosciuto responsabile di calunnia nei confronti dell'altro per averlo falsamente e consapevolmente accusato di avere abusato del figlio;
- in caso di distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, sempre che non venga interrotta la frequentazione scolastica;
- qualora un padre di età giovane affidi con assiduità le cure del figlio in tenerissima età alla nonna paterna.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Capitolo secondo

Analisi dei dati Istat sulle separazioni e sui divorzi in Italia

L'obiettivo del secondo capitolo è quello di analizzare i dati Istat sulle separazioni e sui divorzi in Italia e il cambiamento che hanno avuto negli anni.

Verrà analizzato che i cambiamenti significativi dei numeri sono le conseguenze di determinate fasi importanti della legislazione sul divorzio: la legge Fortuna-Baslini, il referendum abrogativo del 1974, il passaggio della durata della separazione da cinque a tre anni nel 1987, le semplificazioni del divorzio nel 2014 e l'introduzione del divorzio breve nel 2015.

Successivamente verranno analizzati i dati Istat sulle differenze di matrimoni, separazioni e divorzi tra il Sud e Nord in Italia, sulle tipologie di affidamento, sul numero dei figli affidati e sui provvedimenti economici ai figli minori.

2.1. Dal matrimonio all'instabilità coniugale: i cambiamenti e le conseguenze

Oggi il numero dei matrimoni in Italia sta diminuendo e il numero delle separazioni e dei divorzi sta aumentando.

La separazione ed il divorzio si presentano attualmente come le tappe successive ad un processo che, partendo dalla constatazione della crisi della coppia, arriva infine al riconoscimento della coppia stessa di liberarsi da un impegno di fatto da essa non più riconosciuto e accettato (Greco, Carrannante 1981, p. 125).

La prima causa di questo fenomeno è la secolarizzazione e il cambiamento dei costumi della società: fino a pochi decenni fa gli individui per poter mettere su famiglia avevano l'obbligo morale di sposarsi, anche in età molto giovane con il primo compagno.

La religione dava molti vincoli, tra cui il matrimonio, il quale era ritenuto necessario prima di poter far figli.

Oggi, con la secolarizzazione, la religione non ha più controllo istituzionale e morale, questo ha determinato la diminuzione dei matrimoni.

Un altro motivo che spiega la diminuzione dei matrimoni in Italia è l'instabilità coniugale, la cui conseguenza è l'aumento di separazioni e divorzi: fin prima della legge sul divorzio anche se la vita coniugale non funzionava si era destinati a rimanere con il partner.

Dal 1970 con l'introduzione del divorzio l'instabilità coniugale è aumentata e, sebbene fino agli anni Novanta il tasso di matrimoni fosse ancora alto, oggi molte coppie decidono di non sposarsi per essere più libere nell'eventuale fine del legame e per non avere spese nel divorzio.

L'instabilità coniugale e lo scioglimento delle unioni di fatto rendono sempre più probabili nuove forme familiari, più articolate e complesse di quanto accadeva fino a poco tempo fa (De Sandre, 1999).

Tutto questo porta con sé conseguenze sociali rilevanti: cambia il ruolo della famiglia all'interno della società, cambia la posizione della donna nei confronti dell'attività professionale, cambiano le scelte di maternità e paternità e si modifica la struttura stessa della famiglia, che spesso è allargata, non più in senso verticale ma in orizzontale (Ferro, Salvini 2012, p. 125).

Anche la dinamica della fecondità viene ovviamente influenzata da tali trasformazioni strutturali delle famiglie ed è lecito ipotizzare sia un'azione frenante sui progetti riproduttivi dovuta alla diffusa sensazione di instabilità delle famiglie, sia, all'opposto, un effetto positivo sulla fecondità di eventuali nuove unioni, come le seconde nozze (De Sandre, 1999).

2.2. Le conseguenze della legge Fortuna-Baslini nel 1970: parlano i dati

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio che aveva caratterizzato in Italia tutto il diritto di famiglia ed in particolare l'istituto del matrimonio, venne superato con l'entrata in vigore della legge del 1° dicembre 1970 n. 898 che disciplinava i casi di scioglimento del matrimonio per divorzio (Greco, Carrannante 1981, p. 130).

L'andamento delle domande di separazione e di divorzio varia al cambiare della legislazione.

Si può notare come il cambiamento sociale e di costume influenzi e precorra la riforma delle leggi e come queste ultime, una volta in vigore, contribuiscano a determinare l'andamento del fenomeno (Greco, Carrannante 1981, p. 128).

Il primo impatto si riscontra a livello delle strutture familiari che diventano sempre più complesse come famiglie nucleari incomplete, monogenitoriali, famiglie ricostituite (Ferro, Salvini 2012, p. 134).

Si evidenziano comportamenti nuovi ed inattesi, come il rientro nella casa dei genitori di uomini e donne separati o divorziati, che potranno in futuro sperimentare nuove forme di unione (Ferro, Salvini 2012, p. 134).

Tramite i grafici costruiti con i dati Istat, si può monitorare l'andamento dei divorzi e delle separazioni dal 1970, per vedere come si relazionano con i cambiamenti della legislazione e determinati periodi, come quello intorno al referendum del 1974.

Elaborando i dati rilevati dall'Istat sui matrimoni, separazioni legali e divorzi sono stati costruiti i grafici per analizzare l'andamento del fenomeno.

Il grafico in figura 1 rappresenta il numero dei matrimoni, delle separazioni legali e dei divorzi in Italia dal 1970 al 2008.

Come si evince dal grafico, non appena la legge venne approvata nel 1970 i divorzi aumentarono raggiungendo l'apice nel 1972 e diminuirono successivamente.

Tra il 1971 e il 1974 si contarono circa poco più di 20.000 divorzi all'anno i quali sono ancora pochi. Questo può essere dato dal fatto che il divorzio non era ancora socialmente accettato e spingeva le coppie a non fare questa scelta.




Figura 1: matrimoni, separazioni legali e divorzi in Italia dal 1970 al 2008.¹

Si può notare che, sebbene la legge sia stata voluta e confermata con il referendum, anche successivamente al 1974 i divorzi hanno un andamento costante e non in crescita.

Nel 1975 toccarono la soglia più bassa con quasi 11.000 sentenze di divorzio. Questo può essere dato dal fatto che l'introduzione del nuovo istituto non era poi così ricercata, e che la maggior parte delle coppie italiane non avevano bisogno del divorzio.

La domanda dei divorzi rimase stabilmente contenuta fino all'anno 1980, con quota quasi 12.000. Questa lentezza della crescita si spiega con il dibattito degli anni precedenti.

¹ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat serie storiche consultati il 17 maggio 2022.

2.3. L'incremento dei divorzi con la legge del 1987

Fino al 1986 si contarono circa 15.000 divorzi all'anno, nel 1986 cominciarono ad aumentare raggiungendo la somma di quasi 17.000.

Alla fine degli anni Ottanta per via delle nuove legislazioni che facilitarono il divorzio, nella società avvenne un cambiamento.

Il punto di svolta fu il 1987, dove vennero contati esattamente 27.072 divorzi in Italia, circa 10.000 in più rispetto all'anno precedente.

Questo cambiamento è dato dalla legge del 6 marzo 1987, la quale facilitò l'ottenimento del divorzio.

Le procedure difficoltose per ottenere il divorzio spiega la limitata crescita nei diciassette anni precedenti.

La legge del 1987 diminuì il periodo di separazione da cinque a tre anni; questo fu un passaggio significativo che permise un non moderato incremento dei divorzi.

Gli anni successivi segnarono un continuo incremento dell'istituto giuridico.

Oltre alla legge del 1987, la crescita può essere data dalla secolarizzazione e dal cambiamento di costumi e tradizioni.

Se prima degli anni Settanta si aveva paura di essere stigmatizzati chiedendo il divorzio o separandosi, negli anni Novanta e Duemila questo divenne una normalità.

2.4. Le conseguenze della legge numero 55 del 6 maggio 2015

Fino ai primi anni duemila l'andamento dei divorzi era in una moderata crescita, si arrivarono a contare nel 2008 54.351 scioglimenti di matrimonio e 84.165 separazioni legali.

Nel grafico successivo, si analizzerà l'andamento dei matrimoni, dei divorzi e delle separazioni legali dopo il 2008, in modo da vedere i cambiamenti dati dalla legge numero 55 del 6 maggio 2015, la quale introdusse il divorzio breve. Per divorzio breve si intende il passaggio della separazione da tre anni a un anno o sei mesi.

Se il passaggio da cinque a tre anni di separazione nel 1987 determinò un forte incremento dei divorzi, dal 2014 al 2016 si noterà ancora una forte crescita.




Figura 2: matrimoni, separazioni legali e divorzi in Italia dal 2008 al 2020.²

Il grafico in figura 2 rappresenta i matrimoni, le separazioni legali e i divorzi in Italia dal 2008 al 2020.

Nel 2014, anno di ulteriori semplificazioni con l'introduzione del divorzio extra-giudiziale, si contarono 52.355 divorzi, nel 2015 il numero totale fu di 82.469 e nel 2016 ben 99.071. La crescita è molto evidente, la riduzione della separazione con l'introduzione del divorzio breve stimolò l'aumento dei divorzi.

Dal grafico si nota che il numero dei divorzi nonostante l'aumento, fino al 2019 si mantenne costante.

Nel 2020, con la pandemia Covid 2019, i divorzi e le separazioni sono notevolmente calati e i matrimoni addirittura dimezzati.

² Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 17 maggio 2022.

2.5. Matrimoni, separazioni e divorzi: le differenze tra il Nord e il Sud Italia

Sono molto evidenti le differenze di tradizioni, costumi e usi tra il Nord e il Sud Italia.

L'obiettivo di questo paragrafo è quello di comprendere le differenze anche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi.




Figura 3: percentuale matrimoni in base al rito per area nel 2020.³

Il grafico in figura 3 rappresenta la percentuale dei matrimoni con rito religioso e dei matrimoni con rito civile nel Nord e nel Sud in Italia.

Dal grafico della figura 3 si evince la prima differenza: il rito religioso.

Al Nord la maggioranza delle coppie che decidono di sposarsi lo fanno con il rito civile mentre al Sud, con rito religioso.

Nel 2020 al Sud la percentuale del rito civile è alta rispetto gli anni precedenti.

³ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 23 maggio 2022.




Figura 4: percentuale matrimoni con rito civile al Sud dal 2015 al 2020.⁴

Il grafico in figura 4 rappresenta la percentuale dei matrimoni con rito civile al Sud dal 2015 al 2020.

Come si vede dal grafico in figura 4, l'andamento dei riti civili nel Sud Italia è in crescita. Si raggiunge l'apice nel 2020, questo può essere dato dalla decisione delle coppie di rinunciare al matrimonio religioso e alle cerimonie per le restrizioni a conseguenza della pandemia Covid 2019.

Nel Sud il rito religioso resta comunque preponderante a differenza del Nord dove la maggioranza delle coppie sceglie il rito civile.

Il grafico in figura 5 rappresenta la percentuale dei matrimoni con rito religioso al Nord dal 2004 al 2020.

Al Nord si ha un processo di destandardizzazione, infatti come deduce dalla figura 5 i matrimoni tradizionali con rito religioso sono sempre più in calo.

⁴Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 23 maggio 2022.




Figura 5: Matrimoni con rito religioso al Nord dal 2004 al 2020.⁵

A seguito dell'analisi dei dati sulla tipologia di rito dei matrimoni nel Nord e nel Sud, si dimostra che al Sud c'è una bassa destandardizzazione in quanto i matrimoni con rito religioso sono diminuiti in maniera contenuta.




Figura 6: separazioni e divorzi per area in Italia nel 2015.⁶

⁵ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 17 maggio 2022.

⁶ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 21 maggio 2022.

Nel Nord c'è un forte processo di destandardizzazione visto il forte calo dei matrimoni con rito religioso e i matrimoni con rito civile in aumento.




Figura 7: separazioni e divorzi per area in Italia nel 2018.⁷

Questo può spiegare anche la differenza delle separazioni e dei divorzi per area e il cambiamento negli ultimi cinque anni.

Il grafico in figura 6 rappresenta il numero delle separazioni e dei divorzi nelle diverse aree d'Italia nel 2015 mentre il grafico in figura numero 7 rappresenta il numero nel 2018.

Il Sud essendo più tradizionalista e standardizzato, ha un tasso minore di separazioni e divorzi rispetto al Nord.

Come si vede dal grafico in figura 6 e dal grafico in figura 7 anche nel Sud dopo la legge del divorzio breve nel 2015 le separazioni e i divorzi hanno avuto un moderato aumento.

La modifica della legge sul divorzio del 2015 incise anche nelle popolazioni tradizionaliste.

⁷ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 21 maggio 2022.

Il passaggio della separazione da tre anni a sei mesi o un anno fu molto significativo nel numero di divorzi in tutta Italia.

2.6. I dati sull'affidamento nelle separazioni e nei divorzi in Italia

L'affidamento del minore in caso di separazione può essere condiviso o esclusivo.

Condiviso se entrambi i genitori possono avere con sé i propri figli per determinati periodi ed esclusivo se viene affidato ad un genitore soltanto.

Se la conflittualità dei genitori è alta e non viene trovato un accordo oppure nessuno dei due genitori può tenere i figli, essi vengono affidati a terzi.




Figura 8: tipologia di affidamento in Italia dal 2015 al 2018 nelle separazioni.⁸

Il grafico in figura 8 mostra le quattro tipologie di affidamento e il numero durante la fase di separazione dei genitori in Italia dal 2015 al 2018.

Il dato più alto in tutti gli anni riguarda l'affidamento di tipo condiviso.

Per quanto concerne l'affidamento di tipo esclusivo il maggiore è quello della madre.

⁸ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 24 maggio 2022.

I giudici quando arrivano alla decisione dell'affidamento esclusivo valutano soprattutto l'interesse del minore, ciò vuol dire che i figli hanno una maggior preferenza a vivere con la madre.

Questo può essere dato dal fatto che al giorno d'oggi la maggior parte dei matrimoni finisce con i comportamenti sbagliati del padre e la figura della madre è ancora vista in modo migliore per la cura del figlio e per il lavoro domestico.

Un dato evidente in tutti gli anni è che l'affidamento a terzi è sempre superiore all'affidamento esclusivo al padre.

Anche nel caso degli affidamenti, dal 2015 si può notare un aumento. A seguito dell'introduzione del divorzio breve all'aumentare delle separazioni aumentano di conseguenza anche gli affidamenti.




Figura 9: numero di figli affidati nelle separazioni in Italia dal 2015 al 2018.⁹

Il grafico in figura 9 rappresenta il numero dei figli affidati nelle separazioni dal 2015 al 2018.

⁹ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 24 maggio 2022.

Anche in questo caso, dal 2015 con l'introduzione del divorzio breve all'aumentare delle separazioni aumentano il numero dei figli totali affidati nelle separazioni.

Il dato minore ogni anno è l'affidamento di tre o più figli, questo deriva dalla diminuzione del tasso di natalità in Italia negli ultimi decenni.




Figura 10: tipologia di affidamento in Italia dal 2015 al 2018 nei divorzi.¹⁰




Figura 11: numero di figli affidati in Italia dal 2015 al 2018 nei divorzi.¹¹

¹⁰ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 25 maggio 2022.

¹¹ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 25 maggio 2022.

Il grafico in figura 10 rappresenta il numero delle tipologie di affidamento in Italia dal 2015 al 2018 nei divorzi. La tipologia di affidamento e il numero dei figli affidati nel caso dei divorzi è un dato più stabile nel tempo rispetto nel caso delle separazioni. Questo perché a seguito delle sentenze finali la tipologia di affidamento è decisa e stabilizzata.

Come nel caso delle separazioni, l'affidamento di tipo condiviso è la scelta più diffusa.

Questo deriva dalla decisione dei genitori di non privare il figlio di una figura genitoriale per cause inutili. Anche in questo caso, la maggioranza di affidamenti esclusivi sono dati alla madre, e in tutti gli anni eccetto il 2018, il numero di affidamenti a terzi è maggiore dell'affidamento di tipo esclusivo al padre.

Nel grafico in figura 11 viene mostrato il numero dei figli affidati in Italia dal 2015 al 2018 nei divorzi.

2.7. Dati sui provvedimenti economici ai figli minori in Italia

Durante la separazione e il divorzio e nella fase successiva, valutando le diverse situazioni dei coniugi viene deciso un assegno mantenimento per il figlio e, in alcuni casi, un mantenimento diverso dall'assegno.




Figura 12: dati del 2018.¹²

¹² Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 26 maggio 2022.




Figura 13: dati del 2018.¹³

Come si evince dai tre grafici, nella maggioranza dei divorzi il tenore di vita avuto dai figli durante il matrimonio dei genitori viene mantenuto con l'assegno di mantenimento.

Nel caso dei divorzi consensuali extragiudiziali una parte maggiore rispetto ai divorzi concessi dal tribunale utilizzano un mantenimento diverso dall'assegno. Si può dedurre da questi dati e dai precedenti che nei casi di affidamento esclusivo nella maggioranza dei casi è il padre a pagare l'assegno di mantenimento in quanto sono le madri che l'ottengono.

In conclusione, il numero delle separazioni e dei divorzi è variato nel tempo, nello spazio e nelle differenti tradizioni. Tramite lo studio dei dati Istat, è stato analizzato l'evidente il cambiamento dei numeri delle separazioni e dei divorzi a seguito dell'introduzione della legge Fortuna-Baslini e le seguenti modifiche più importanti: la riduzione della separazione da cinque a tre anni nel 1987 e l'introduzione del divorzio breve nel 2015. Con la diminuzione dei tempi di separazione e la semplificazione delle procedure del divorzio, per esempio poterlo avere dal 2014 tramite un accordo all'ufficiale dello stato civile e non dal giudice, ha permesso a molte coppie di procedere facilmente con l'istituto giuridico. Infine, sono state rese note analizzando i numeri le differenze culturali e tradizionali che dividono il Nord e il Sud, gli affidamenti e i provvedimenti economici.

¹³ Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Istat consultati il 26 maggio 2022.

Capitolo terzo

Le conseguenze nei figli e nel rapporto con i genitori a seguito della separazione e del divorzio

In questo capitolo verranno descritte le conseguenze e l'impatto sui figli a seguito della separazione e del divorzio dei genitori, il cambiamento del loro rapporto, delle pratiche familiari e delle tipologie di famiglia.

In particolare, verranno descritti alcune modalità e strumenti in grado di diminuire il drammatico impatto nei minori come il co-parenting, la tutela dal punto di vista giuridico, i gruppi di parola e la mediazione familiare.

Infine, dopo l'analisi della sindrome della alienazione parentale, si concluderà con le motivazioni che spingono i genitori a separarsi e a non divorziare, mostrando come in alcuni casi la loro scelta dipende dal coinvolgimento dei figli per migliorare la situazione dei minori.

3.1. Il mutamento delle tipologie di famiglie e l'impatto sui figli di genitori separati e divorziati

Quando una coppia di genitori decide di procedere alla separazione e al divorzio la vita dei figli cambia.

Essi passano dal vivere il momento drammatico a ritrovarsi in un nuovo contesto familiare. Il processo di separazione e divorzio è anche il passaggio ad una nuova famiglia e a dei nuovi stili di vita, che in alcuni casi può portare disagio ai figli dei genitori separati e divorziati.

Nel corso degli ultimi vent'anni, i sociologi della famiglia hanno affrontato il tema dell'esistenza di elementi che caratterizzano i legami familiari. È nato così un acceso dibattito relativo alla evidente pluralizzazione delle forme familiari e all'individuazione di quali legami parentali socialmente istituzionalizzati è possibile far corrispondere al concetto di «famiglia» (Saraceno 1988).

Dagli anni Settanta, dopo l'approvazione della legge sul divorzio Fortuna-Baslini, le tipologie di famiglie sono aumentate e le pratiche familiari sono mutate. Sono nate nuove strutture familiari come famiglie monogenitoriali, famiglie formate da una persona, coppie conviventi, famiglie omosessuali e famiglie ricostituite.

Questo deriva dal fatto che dopo la separazione e dopo il divorzio, gli ex coniugi potrebbero congiungersi con un nuovo compagno e questo porterebbe la propria prole a cambiare stile di vita e a dover convivere con un "terzo genitore" (Ferraris 1997), i suoi figli e vivere in abitazioni diverse.

Il fenomeno è ritenuto "socialmente rimosso" in quanto è difficile per gli studiosi riformulare concettualmente le famiglie ricostituite in quanto sono poco istituzionalizzate (Wilk 1990, pp. 480-504).

Esso pone seriamente in discussione parte degli strumenti concettuali come denominazioni di parentela, afferenze, attribuzione di diritti e di doveri, che tanto in sede scientifica, quanto nella vita quotidiana vengono utilizzati per identificare e per costruire socialmente il fenomeno «famiglia» (Théry 1991, pp. 137-156).

La difficoltà di definire le nuove tipologie di famiglie oltre ad essere presente in Italia dove il divorzio è stato introdotto negli anni Settanta è presente anche in altri Stati dove l'istituto giuridico è presente da più tempo, inoltre tale difficoltà deriva dallo scarso studio del fenomeno.

Secondo Théry e Dhavernas (1992, pp. 37-55), definire un aggregato familiare nato da una unione successiva ad una precedente e dalla quale provengono dei rapporti genitoriali è un'impresa di difficile attuazione e non esente da implicazioni ideologiche. È difficile stabilire quali sono i soggetti e i ruoli svolti in queste nuove forme familiari e può portare disagio ai figli dei separati e divorziati.

Questo disagio può essere determinato dal fatto che i figli potrebbero non avere un senso di appartenenza a tale famiglia, le famiglie ricostituite si differenziano dalle altre proprio perché sono meno nettamente delimitate rispetto all'esterno e perché i criteri di appartenenza ad esse non sono univoci (Barbagli 1990) e ciò potrebbe portare ad ulteriori conflitti.

Alcuni autori si sono impegnati a studiare e a definire terminologie per identificare diversi tipi di famiglie nuove successive alla separazione e al divorzio dei genitori.

Le autrici Meulders-klein e Théry (1995) definiscono con il termine “famiglia ricomposta” a “tutte le situazioni nelle quali dopo la separazione del padre e della madre di un bambino, uno dei genitori costituisce, sposandosi o convivendo, un nuovo nucleo familiare che prende in carico questo figlio in modo permanente, se il genitore in questione è quello che esercita da solo l’autorità genitoriale o a casa del quale è stata fissata la residenza abituale; in modo occasionale, nel caso in cui al genitore gli siano stati riconosciuti il diritto di visita e la possibilità di ospitare il figlio”.

Secondo l’autrice Chantal Van Cutsem (1999) la famiglia ricomposta è un nucleo familiare dove almeno uno dei due membri della coppia proviene da una precedente esperienza familiare e dove sono presenti figli appartenenti ad uno o più nuclei familiari precedenti oltre a quelli nati dall’unione attuale.

Il termine “famiglia allargata” o “mista” viene adottato da Ferraris (1997), il quale si riferisce ai contesti dove i figli e il genitore separato, ovvero un nucleo monogenitoriale, inseriscono la nuova figura “il terzo genitore”.

La “famiglia aperta” presenta due caratteristiche: la prima è che essa viene suddivisa in più abitazioni quindi, principalmente, due luoghi fisici percepiti dai figli dei separati uno paterno e uno materno, la seconda caratteristica è che in ognuna di queste case ci sono stili di vita e pratiche familiari diverse, a cui i figli devono abituarsi dopo la separazione e, se svolto, divorzio dei genitori (Francescato 1994).

Infine, la famiglia ricomposta fa riferimento alla “costellazione familiare” ovvero tutti i nuclei costituiti successivamente alla separazione e al divorzio, distinguendo la famiglia ricostituita formata dal nucleo familiare convivente della nuova coppia e quella ricomposta, ovvero le famiglie che condividono i compiti genitoriali (Mazzoni 1999).

La famiglia ricostituita è un nucleo composto da un genitore con i figli di una precedente unione e dal nuovo compagno, il quale potrebbe anche esso avere i figli di una passata relazione.

Questo stabilisce che, la famiglia per essere ricostituita deve avere un passato, il quale per i figli era rappresentato dalla famiglia e dai propri genitori insieme.

I figli che dopo aver affrontato la separazione dei genitori e il cambiamento di pratiche familiari e stile di vita, cominciando a vivere in più case con nuovi membri ritrovano difficoltà a definire questi ultimi, vi è un vero e proprio “vuoto linguistico” (Wilk 1990, pp. 480-504).

I bambini che sono chiamati a denominare il nuovo convivente della madre o del padre, li definiscono con alcuni termini nel linguaggio colloquiale dei bambini come “papà finto” o “papà di plastica” (Barbagli 1990).

3.2. Il cambiamento dei rapporti tra genitori e figli a seguito della separazione e del divorzio

Per quanto riguarda la situazione italiana, le coppie che sono al secondo matrimonio sono raddoppiate tra il 1970 e il 1993 soprattutto nel Nord e nel Centro in quanto sono meno tradizionaliste rispetto al Sud (Zanatta 1997).

In un’indagine compiuta nel 1990 viene stabilito che su 750.000 ragazzi sotto i 19 anni il 5,5% vive con uno dei loro genitori naturali ed un genitore acquisito e nel 90% dei casi il genitore biologico è la madre e quello acquisito il suo nuovo compagno o secondo marito (Zanatta 1990).

Per quanto riguarda l’attualità secondo l’analisi dei dati Istat l’affidamento esclusivo dei figli nel 2017 è stato concesso a 2.438 madri e nel 2018 a 2.469, i dati si mantengono costantemente in maggioranza rispetto all’affidamento esclusivo al padre.

Sono note le difficoltà che un figlio può avere nella nuova famiglia, sia per il drammatico cambiamento, sia per la mancata definizione dei ruoli e dei rapporti all’interno del nuovo nucleo. Il loro compito è quello di cercare di mantenere i rapporti con i genitori biologici e di costruirne di nuovi con i genitori e fratelli acquisiti.

Tra le fasi principali e i relativi compiti di sviluppo che la famiglia ricostituita deve affrontare vi sono i seguenti:

- costruire un’identità di coppia solida e matura;
- ridefinire i precedenti legami tra genitori biologici e figli;

- ridefinire i precedenti legami tra genitori acquisiti, figli acquisiti e fratelli acquisiti;
- costruire un senso di appartenenza alla nuova famiglia (Malagoli Togliatti 2002).

La mancanza di legami dal punto di vista giuridico e istituzionale tra figlio acquisito e genitore acquisito rende particolarmente difficile la creazione di tale rapporto (Coleman, Ganong, Fine 2000, pp. 1288-1307).

Infatti, il ruolo del “terzo genitore” ovvero il nuovo compagno della madre o la nuova compagna del padre, si consolida nel tempo, dopo un processo di impegno e investimento e la scelta di valorizzazione e riconoscimento reciproco tra esso e i figli (Cigoli 2017).

La complessa situazione che si instaura in una nuova famiglia e la difficoltosa relazione fra il nuovo partner e i figli della ex coppia stabilisce rischi: i figli di genitori separati che vivono in una situazione del genere tendono a sviluppare problematiche come ansia, depressione, abuso di sostanze, gravidanze precoci e un calo del rendimento scolastico rispetto ai coetanei provenienti da famiglie tradizionali (Hetherington, Kelly 2003).

Numerose ricerche hanno stabilito che i figli dei genitori divorziati presentano difficoltà in comportamenti rispetto ai loro coetanei appartenenti ad una famiglia tradizionale ed unita, le più gravi problematiche riguardano disturbi della condotta, comportamenti impulsivi, aggressivi e antisociali e la difficoltà di accettare l'autorità e nel relazionarsi con i pari e i genitori (Cigoli, 2017).

In alcuni casi i figli riescono comunque a stabilire legami positivi sia con il padre biologico che con quello acquisito ed essi in futuro presenteranno meno problematiche psicologiche (King, Sobolewski 2006, pp. 537-557).

Affinché il “terzo genitore” possa instaurare una buona relazione con i figli acquisiti l'autrice Ferraris (1997) suggerisce che:

- deve esserci empatia, il genitore acquisito deve mettersi dalla parte del bimbo o ragazzo e comprendere le sue esigenze;
- non deve giudicare, fare paragoni e criticare;
- deve accettare il figlio e la sua storia familiare;

- deve essere disposto al cambiamento ed entrare in un processo di costruzione di nuove relazioni;
- non deve dare ordini e prendere responsabilità che non gli competono.

È stato riscontrato da alcuni autori, come Laumann-Billings ed Emery (2000, p. 671) che i figli dei genitori divorziati non solo ritengono la loro infanzia dura, ma esprimono il desiderio di poter passare più tempo con il proprio padre.

I figli di genitori separati e, se concluso il percorso divorziati, hanno difficoltà a stabilire relazioni significative e durature dove poter dare e ricevere amore rispetto ai giovani provenienti da famiglie ancora unite (Wallerstein, Lewis 2004, p. 353).

3.3. I benefici del co-parenting

A seguito della separazione e del divorzio dei genitori i figli necessitano di mantenere il rapporto con entrambi i genitori e quindi deve essere instaurata una relazione basata sulla “cogenitorialità” o co-parenting.

La “cogenitorialità” è da un lato il rapporto tra i genitori che avvertono la comune responsabilità per il benessere dei figli e sono in grado di collaborare e coordinare le decisioni al loro riguardo, dall’altro è intesa come capacità degli stessi di garantire ai figli l’accesso ad entrambe le famiglie originarie (Cigoli, Galimberti, Mombelli 1988).

Il co-parenting determina il benessere dei figli e la loro fiducia nel legame con i genitori (Cigoli, Giuliani, Iafrate 2002, pp. 423-442).

Nelle famiglie con i genitori separati il benessere dei figli, adolescenti e non, è maggiore se i genitori mantengono una quota di cogenitorialità, supportandosi e legittimandosi. Questo legame tra cogenitorialità e benessere dei figli non vi è nelle famiglie intatte, in quanto lo “sforzo genitoriale” di salvare un legame è presente maggiormente nelle famiglie separate e viene sentito di più dai figli (Ranieri, Bertoni, Pagani, Donato, Rosnati, Iafrate 2016, pp. 77-88).

È stato quindi riscontrato dagli studi che i figli di genitori divisi necessitano della cogenitorialità al fine di migliorare la vita del figlio e la convivenza in una nuova famiglia.

Un tema che nelle ricerche viene spesso riportato riguarda il dolore dei figli legato alla distanza della figura paterna, la quale è la principale fonte di sofferenza e delusione (Laumann-Billings, Emery 2000, p. 671). Un solido rapporto di co-parenting mantenuto dai genitori evita questo dolore nei figli dopo la loro separazione.

In passato autori come Goldstein, Freund e Solnit (1984) avevano notato che era necessario trovare il genitore con determinate caratteristiche, il quale aveva il compito educativo ed esso e i figli venivano completamente separati dall'ex coniuge e genitore.

Oggi invece per via del beneficio della cogenitorialità, è necessario, nella maggioranza dei casi, concedere le visite del figlio al genitore non convivente, favorendo il congiungimento con le sue origini (Cigoli, Galimberti, Mombelli 1988).

3.4. La tutela dei figli dal punto di vista giuridico

Le famiglie disgregate sono in aumento nella nostra società e ciò porta a danneggiare la salute psicofisica dei figli minorenni, i quali sono dei fragili spettatori incapaci di difendersi da soli dai soprusi degli adulti di riferimento (Biscione, Pingitore 2013, p.11).

Essi subiscono stress emotivi di notevole entità che possono produrre nella loro mente e nel corpo gravi disagi come paura, ansia e depressione che nel tempo possono diventare delle vere e proprie patologie (Biscione, Pingitore 2013, p.11).

Secondo altri studi e ricerche c'è un forte legame tra conflitto dei genitori e il malessere psicologico dei figli.

Questi studi dimostrano quindi come in altri casi la sofferenza dei figli è minore se avviene la separazione e non convivendo con entrambi i genitori in alta conflittualità. Secondo i ricercatori, il conflitto tra i genitori è il fattore fondamentale che danneggia lo sviluppo dei figli e genera in loro problemi di comportamento (Schneider).¹

¹ Dall'articolo del sito <https://www.psicologo-rho.com/> "Ci separiamo, cosa succede ai nostri figli" consultato il 20/07/2022.

La vera causa delle difficoltà emotive e comportamentali nei bambini non è l'aver o meno dei genitori separati, quanto piuttosto l'aver dei genitori in conflitto tra loro. Ciò porta all'aver un clima teso in famiglia, poche attenzioni che portano a cattivi comportamenti dei figli per attirare l'attenzione dei genitori (Schneider).²

Quindi, il malessere dei figli non dipende solo dalla separazione, ma soprattutto dalla conflittualità dei genitori. Essi hanno il compito di rendere il passaggio meno doloroso possibile evitando i conflitti avuti fino prima durante la convivenza in famiglia.

Come riportato in precedenza, per rendere la separazione meno dolorosa è importante la cogenitorialità, la presenza di entrambi i genitori e un rapporto sereno.

Pur essendo presenti nella nostra società tanti casi e situazioni di scissione di coppia e di contesa dei figli, molti non hanno la consapevolezza di ciò che accade realmente quando i genitori, ponendo fine alla loro relazione danno via alla lunga e accesa disputa su chi fra i genitori debba ottenere il primato sul figlio, soprattutto se minore (Biscione, Pingitore 2013, p. 11).

La disciplina del diritto di famiglia venne riformata da una serie di leggi contenute nel "decreto sulla competitività", convertito (dopo essere stato modificato ed ampliato) dalla legge del 14 maggio 2005 numero 80 (Cennamo, 2007).

Secondo Cennamo (2007), in questa fase è stato messo in luce l'aspetto più importante della separazione dei coniugi ovvero la tutela dei figli.

Come si è visto, i figli dei genitori separati hanno delle conseguenze legate al loro comportamento generate dal drammatico cambiamento dello stile di vita.

I coniugi hanno il compito di tutelare lo sviluppo psicofisico della prole a seguito del cambiamento.

L'articolo 155 della legge 54/2006 stabilisce che il giudice principalmente valuti la possibilità di prevedere un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, preferendo l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad un unico genitore solo se e quando l'affidamento ad entrambi non corrisponda all'interesse del minore (Cennamo, 2007).

² *Ibid.*

L'affidamento condiviso migliora la situazione del minore in quanto ottiene i benefici della cogenitorialità e la presenza di entrambi i genitori.

Questa legge è differente dalla normativa precedente dove la priorità era l'affido esclusivo ad un genitore che spesso e volentieri otteneva la madre. Oggi con questa nuova direttiva viene messo al centro il diritto del minore alla bigenitorialità anche nelle ipotesi di separazione e divorzio (Cennamo, 2007).

Al giorno d'oggi l'attenzione non è più rivolta ai coniugi, la priorità sono la loro prole, in quanto attualmente il diritto del minore è entrato formalmente nella legge diventando l'elemento decisivo sul quale ruota l'intera vicenda processuale (Cennamo, 2007).

Con questa riforma separazione e divorzio sono valutati diversamente, puntando e focalizzando l'attenzione ai figli minori della coppia.

Questa attenzione nei confronti dell'infanzia è un grande passo in avanti per un diritto troppo spesso concentrato sulle vicende riguardanti esclusivamente maggiorenni ed è indubbiamente una direzione da seguire per tutelare i minori (Cennamo, 2007).

Il giudice nella valutazione per stabilire l'affidamento del minore della coppia che intende separarsi e divorziare non valuta il comportamento del coniuge nei confronti dell'altro ma la sua qualità di buon genitore a prescindere dall'aver causato o meno la separazione (Cennamo, 2007).

Questo fino alla suddetta riforma dove è stata fatta un'ulteriore valutazione: a prescindere dai rapporti tra i coniugi, la situazione più ottimale per un corretto sviluppo psicofisico dei figli prevede l'affidamento ad entrambi i genitori, una decisione migliore non solo per i minori ma anche per i coniugi, i quali si trovano in una situazione di parità che diminuisce il conflitto fra essi e le ulteriori conseguenze (Cennamo, 2007).

Secondo l'analisi dei dati Istat nel 2015 il numero di affidamenti condivisi era 58.219 e data la loro crescita nel 2018 ne sono stati registrati 75.760.

3.5. Strumenti per sostenere i minori durante la fase di separazione e divorzio dei genitori: i gruppi di parola e la mediazione familiare

Per sostenere la coppia in fase di separazione e divorzio e i figli esistono due strumenti consigliati da soggetti che si occupano del diritto della famiglia come avvocati, psicologi, assistenti sociali e giudici.

Tali strumenti sono i gruppi di parola che si concentrano prevalentemente sui figli e la mediazione familiare che sostiene la coppia.

I gruppi di parola sono delle attività rivolte soprattutto ai bambini più piccoli, essi possono esprimere il loro stato d'animo ai compagni e agli esperti tramite parola, scrittura, giochi e disegni.

Questo percorso è utile anche per i bambini che vivono già in famiglie divise o ricomposte, i minori figli di separati sono i soggetti che ne risentono maggiormente e che hanno molte difficoltà.

Secondo Marzotto, Buonadonna e Simon (2012), le tappe del mettere parole sul dolore che caratterizzano il gruppo di parola e le conseguenze positive che ne derivano sono:

- l'espressione, ovvero la traduzione in parole dell'evento drammatico della separazione;
- l'avvio di un "percorso di senso degli eventi successi come litigi, uscita di casa di un genitore, arrivo di nuovi adulti" (Marzotto, Buonadonna, Simon 2012 p. 70);
- mostrare che alla sofferenza si può far fronte utilizzando il discorso e non l'aggressività verso sé stessi e gli altri (Marzotto, Buonadonna, Simon 2012 p. 71);
- fare "esperienza di legami fiduciosi" con gli altri partecipanti del gruppo che si trovano in situazioni di analoga difficoltà (Marzotto, Buonadonna, Simon 2012 p. 71).

I gruppi di parola prevedono tre incontri di tutti i bambini, un quarto con i genitori dove i figli leggono una lettera ed infine uno finale con solo il bambino e i genitori, dove si parla dei problemi del minore, dell'attuale situazione familiare e prospettive future (Marzotto, Buonadonna, Simon 2012 p. 68).

La pratica del gruppo di parola per figli di genitori separati trae la sua efficacia dalla sua stessa struttura: la condivisione con un gruppo di pari di un'esperienza comune di crisi, trauma e lutto come quella della separazione dei genitori, nella quale i legami sono stati interrotti, sospesi o semplicemente messi in questione, costituisce una risorsa preziosa per i minori che la vivono per mettere in moto il processo di ricostruzione della fiducia nei legami (Marzotto, Buonadonna, Simon 2012 p. 68).

Gli incontri del gruppo sono dedicati a problemi quali gli attori sulla scena della separazione, il conflitto, la comunicazione della separazione, la relazione con il genitore non coabitante, i nuovi compagni dei genitori, i nuovi fratelli, nonni vecchi e nuovi, la posizione del figlio nella geografia familiare e lo spazio di potere dei figli nelle decisioni familiari (Marzotto, Buonadonna, Simon, 2012, p. 69).

I temi ricorrenti che i figli scrivono ai genitori nella lettera in comunione sono: l'affetto, i litigi dei genitori, i nuovi compagni, la desiderata riconciliazione e aspetti positivi della separazione (Buonadonna, Cenere, Marzotto 2012, pp. 143-166).

Lo strumento complementare ai gruppi di parola è la mediazione familiare.

La mediazione familiare si propone come un percorso durante il quale le persone vengono aiutate a stabilire reciproci accordi (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 271).

La peculiarità del percorso di mediazione consiste nell'assunzione diretta delle decisioni concernenti le conseguenze della separazione e del divorzio sul piano economico, delle responsabilità genitoriali e della riorganizzazione della vita individuale e sociale che le scelte in atto inevitabilmente comportano (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 272).

La mediazione familiare può essere considerata come una delle possibili strategie di aiuto alla coppia genitoriale per garantire quel superiore interesse dei figli che, della vicenda familiare, costituiscono l'anello più debole (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 273).

La maggior parte delle coppie che si presentano in mediazione ancor non hanno parlato ai figli della decisione di interrompere il proprio rapporto di coppia ed hanno una forte aspettativa che sarà il mediatore a dar loro istruzioni rispetto a questa comunicazione,

ritenuta da tanti genitori come momento cruciale che continuano a procrastinare (Haynes, Buzzi 2012 p. 179).

In ogni caso, i figli se ne rendono conto e capiscono che il rapporto coniugale dei loro genitori è entrato in crisi (Haynes, Buzzi 2012, p. 179).

Per quanto i figli abbiano risorse che consentono di superare le condizioni di stress, ciò nondimeno non dovrebbe essere consentito agli adulti di mettere gratuitamente alla prova i propri figli con comportamenti ed azioni che, sollecitando fortemente la loro sfera emotiva ed affettiva, li sovresponga destabilizzandoli a tal punto da dare luogo a veri e propri disturbi relazionali, della condotta e della personalità (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 273).

La mediazione familiare, ponendo l'accento sulla riorganizzazione della quotidianità dopo la separazione o il divorzio, è un percorso che invita la coppia ad accettare la legittimità delle molteplici scelte di vita che le trasformazioni individuali e sociali in atto comportano (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 274).

Il compito del mediatore è quello di assumere temporaneamente, senza sottrarla alla relazione, la rappresentanza del bambino; egli deve assumere il suo punto di vista ma senza identificarvisi (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 290).

Nel caso in cui una o entrambe le parti manifestino il desiderio di coinvolgere i figli nel percorso, il mediatore individua, come possibilità eventuale di spazio di coinvolgimento dei figli nel processo di mediazione, una seduta successiva al raggiungimento dell'accordo da parte della coppia sui termini della cura dei figli (Haynes, Buzzi 2012 p. 148).

L'opportunità e la necessità di questo incontro sarà precedentemente pianificato dal mediatore con i genitori e verranno valutate delle parti, in qualità di genitori, nel corso del processo di negoziazione. In particolare, dovrà essere verificata da parte dei genitori la propria disponibilità a cambiare e rivedere l'accordo, per integrarvi le eventuali richieste e preoccupazioni dei figli (Haynes, Buzzi 2012 p. 353).

La possibilità per le parti di cominciare il percorso mediativo pone in maniera diretta la coppia davanti al compito genitoriale comune, contribuendo a rinforzare la motivazione a collaborare per la risoluzione di un problema condiviso che dal passato riporta entrambi

al presente affinché siano aiutati a pianificare un futuro da separati che spaventa entrambi in relazione alla propria vita ma soprattutto a quella dei figli (Haynes, Buzzi 2012, p. 169).

L'introduzione dei minori nel percorso potrebbe servire ai genitori da stimolo per il raggiungimento di un accordo favorevole a ciascun componente della famiglia e, nello stesso tempo, aiutare il mediatore a mantenere fermo l'obiettivo della tutela dell'interesse del minore (Pini, Buonadonna, De Filippis, Ricci, Schettini 2013, p. 292).

Il mediatore, tramite la relazione diretta con il bambino, potrebbe più facilmente richiamare l'attenzione dei genitori sui bisogni specifici del figlio, piuttosto che limitarsi agli aspetti globali e generali dei bisogni di tutti i bambini che si trovano ad affrontare la realtà del divorzio (Pini, Buonadonna, De Filippis B, Ricci, Schettini 2013, p. 292).

Viene sempre chiesto cosa preoccupi ai genitori la loro situazione, nel 97% dei casi la priorità restano i figli (Haynes, Buzzi 2012, p. 168).

Gli altri argomenti di riguardo come la situazione economica e patrimoniale verranno rimandati ad un momento successivo del percorso a meno che non rappresentino un motivo sostanziale del contendere della coppia (Haynes, Buzzi 2012, p. 357).

Per raggiungere l'obiettivo di mettere i figli in primo piano il mediatore deve trasmettere ai propri clienti numerose informazioni di carattere pedagogico ed educativo sui bisogni dei figli in questa fase critica, l'esplicitazione di quelle che potrebbero essere le ricadute negative sui figli derivanti da comportamenti e agiti disfunzionali da parte dei loro genitori nell'affrontare la separazione e, infine, l'enunciazione volta a chiarire fin da subito alla coppia la ratio che dovrebbe governare le decisioni comuni sull'organizzazione della famiglia che necessitano di essere prese nell'immediato, del principio cardine della legge 54/2006 sull'affido condiviso e la cogenitorialità (Haynes, Buzzi 2012, pp. 179-186).

Secondo Haynes e Buzzi (2012), tendenzialmente nel corso di questa fase vengono trattati quattro argomenti di carattere generale che poggiano sia su contenuti pedagogici che su elementi di fonte normativa o giurisprudenziale, con particolare riguardo alla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso:

- i bisogni dei figli nella fase critica dell'adattamento alla nuova organizzazione familiare, fondata sull'alternanza del tempo passato con ciascun genitore (Haynes, Buzzi 2012, p. 186);
- i diritti e i doveri dei genitori e i bisogni e i diritti dei figli per come attualmente riconosciuti dall'ordinamento (Haynes, Buzzi 2012, pp. 307-313);
- gli effetti della separazione coniugale sui figli in termini evolutivi, in relazione a come i genitori reagiscono alla separazione (Haynes, Buzzi 2012, pp. 315-317);
- le reazioni comportamentali ed evolutive, generalizzabili a seconda della fascia d'età, del genere e del livello di sviluppo, presentate a breve termine dai figli a seguito dell'evento della separazione dei genitori (Haynes, Buzzi 2012, pp. 317-325).

Secondo Haynes e Buzzi (2012), aiutare le parti a discutere su come e quando i figli saranno sotto la responsabilità di ciascun genitore e a decidere chi dei due, ogni giorno, si occuperà dei figli anche rispetto al mantenimento di impegni e attività. Il mediatore chiede alla coppia di raccontare come era organizzata la gestione della famiglia precedentemente alla separazione. È uno dei rari momenti in cui in mediazione si fa riferimento al passato ed è un lavoro necessario per comprendere e far risultare evidente alla coppia stessa quale fosse l'impostazione della divisione dei compiti tra i genitori precedente al momento della separazione (Haynes, Buzzi 2012, p. 334).

Il mediatore ha il compito di rassicurare la coppia di genitori dicendo che i problemi sono già stati risolti da altre coppie e che la questione rappresenta la normalità.

Quello che fa il mediatore è normalizzare gli stati d'animo, non banalizzando le situazioni che li hanno originati. Egli porta la situazione in un'ottica di normalità e può minare la convinzione del cliente rispetto all'unicità della definizione del problema e la presa di posizione unilaterale che ne deriva (Haynes, Buzzi 2012, pp. 80-81).

Occorre che i genitori riescano a dare ai figli una percezione non ambigua dei confini familiari e che permettano loro di sapere quale posizione assumere all'interno delle relazioni familiari, portando ad accettare nel quotidiano l'assenza fisica di uno dei due genitori, evitando che questa venga percepita come assenza psicologica (Haynes, Buzzi 2012, pp. 325-326).

3.6. La sindrome dell'alienazione parentale

La sindrome dell'alienazione parentale (PAS) è un insieme di segni e sintomi identificata nel modo concreto solamente nel 1985 dal neuropsichiatra infantile statunitense Richard Gardner, nonostante si abbia sempre avuto la percezione di essa in molte cause soprattutto in quelle riguardanti l'affidamento.

Gardner descrive la PAS come una serie di strategie che il genitore convivente usa per separare il figlio e il genitore non convivente, una gamma di comportamenti e risposte messe in atto da parte del figlio e di un genitore definito "alienante" nei confronti dell'altro genitore "alienato" nell'ambito di separazioni altamente conflittuali sul tema dell'affidamento dei minori (Gardner 1985, pp. 3-7).

Per Gardner (1985) i sintomi principali sono: la denigrazione del genitore alienato, l'appoggio del genitore alienante, l'assenza di sensi di colpa, l'utilizzo di un linguaggio adulto sconosciuto al bambino e l'estensione dell'odio anche verso la famiglia del genitore alienato.

Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio in cui la volontà di nuocere all'ex partner include tra le sue modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (Buzzi 1997).

Secondo Gardner, la caratteristica principale della PAS è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore, la madre nel 90% dei casi, associata al contributo personale e attivo da parte del figlio.

Questa statistica si spiega perché in Italia la maggioranza degli affidamenti esclusivi sono ottenuti dalle madri.

Questa manipolazione funziona maggiormente nei figli che vanno dai due ai quindici anni con scarsa autostima e caratterialmente deboli e insicuri.

I bambini più suscettibili di essere coinvolti in situazioni di alienazione si presentano come maggiormente passivi e dipendenti, e sentono un forte bisogno di prendersi psicologicamente cura del genitore alienante (Stahl 1999, pp. 23-32).

I casi di livello grave di PAS, che potrebbero essere considerati gli unici a meritare la diagnosi sono solo il 5-10% dei casi di alienazione genitoriale (Gardner 1998, pp. 1-21).

Secondo Baker (2006, pp. 63-78) ci sono tre tipi di pattern di alienazione. Il primo è denominato “madre narcisistica in una famiglia separata”, dove la mamma ha la custodia del figlio, essa concentra su di sé i suoi bisogni, hanno il desiderio di allontanare il padre dal figlio in quanto provano sentimenti di rabbia verso lui ed esse vedono la congiunzione del figlio e del padre come tradimento.

Gli altri casi di alienazione sono i pattern “madre narcisistica in una famiglia non separata” dove in una famiglia ancora unita la madre mette in evidenza le inadeguatezze del padre al figlio al fine di migliorarne il rapporto e “genitore alienante, freddo, rifiutante o abusante” dove il genitore alienante abusa verbalmente e fisicamente il figlio (Baker 2006, p. 23-32).

In conclusione, la separazione e il divorzio creano problematiche sia ai genitori che ai loro figli.

Per via delle conseguenze citate nel capitolo, spesso i genitori per evitare scelgono la separazione e non il divorzio e in alcuni scelgono di vivere separati in casa.

Questa decisione viene presa se non c'è la necessità di risposarsi con un nuovo coniuge, per non dare peso economico all'ex coniuge con il mantenimento e infine per cercare di mantenere il nucleo familiare “unito” e la cogenitorialità anche se, in alcuni casi, potrebbe peggiorare ancora di più la situazione per via dei conflitti interni che ne conseguono.

Conclusioni

Per terminare il lavoro di tesi si possono trarre delle conclusioni che riguardano gli argomenti trattati.

Negli anni Settanta lo Stato italiano era diviso a causa dell'approvazione del divorzio per diversi motivi, la principale ragione che sosteneva l'opinione degli antidivorzisti era il cambiamento delle strutture familiari.

Come si è visto, l'introduzione del divorzio e il cambiamento delle tradizioni e delle famiglie hanno generato delle conseguenze. La prima deriva dal cambiamento della legislazione, al variare delle leggi riguardanti l'istituto giuridico sono variati i numeri.

Se inizialmente i divorzi crescevano poco visto il percorso lungo della separazione e il fatto che esso non era ancora accettato, con alcune leggi che hanno semplificato i tempi e le pratiche si è visto l'aumento dei divorzi, in particolare negli anni dove il periodo di separazione veniva diminuito ovvero nel 1987 e nel 2015.

È stato anche reso evidente tramite l'analisi dei dati Istat che in Italia il Nord e il Sud sono ancora divisi culturalmente: il Nord è meno tradizionalista del Sud e i divorzi sono maggiori.

La differenza si è vista anche nella tipologia di matrimonio: al Sud viene celebrato maggiormente con rito religioso mentre al Nord con rito civile.

Tramite l'analisi dei dati Istat è stato confermato che la maggior parte delle tipologie di affidamenti sono di tipo condiviso, che l'affidamento esclusivo è concesso prevalentemente alla madre e infine un dato che suscita interesse è che il numero di affidamenti a terzi è maggiore degli affidamenti esclusivi al padre.

Una seconda conseguenza riguarda il coinvolgimento dei figli nel processo di separazione e di divorzio dei genitori.

Come è stato descritto nel lavoro di tesi, oggi i figli hanno il ruolo principale nella decisione dei genitori.

Se prima veniva valutato prevalentemente l'affido esclusivo, oggi viene scelto preferibilmente l'affido condiviso, nel rispetto del bene del minore.

Come specificato nel testo, questo deriva dal beneficio che ottengono dalla cogenitorialità, ovvero la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio.

Un ulteriore beneficio è che la presenza di entrambi i genitori evita l'alienazione parentale, ovvero l'allontanamento che crea il genitore convivente tra il genitore non convivente e il figlio, utilizzando nei confronti di quest'ultimo delle strategie psicologiche.

Se alcune coppie decidono di non separarsi per non nuocere alla salute mentale e comportamentale del figlio, al dover gravare economicamente un genitore con il mantenimento e stabilire la tipologia di affidamento, alcuni studi hanno dimostrato che l'unica cosa che può indebolire il minore è il conflitto tra i genitori dato dalla loro convivenza forzata.

Per questo sono stati indicati due strumenti consigliati da soggetti che si occupano del diritto di famiglia, come la mediazione familiare che sostiene la coppia e i gruppi di parola che sostengono i figli.

Tali strumenti permettono alla famiglia di mantenere un rapporto sano e stimolano i genitori a pensare prima al bene del figlio.

In questo modo egli comincia ad avere un rapporto più sano anche con i nuovi soggetti come i nuovi compagni dei genitori. Infatti, come si è visto nella ricerca, mancando un legame di tipo legale e linguistico, la costruzione di un rapporto è più lenta.

Bibliografia

Baker A.J.L. (2006), "Patterns of Parental Alienation Syndrome: a qualitative study of adults who are alienated from a parent as a child" in *The American Journal of Family Therapy*, 34.

Barbagli M. (1990), *Provando e riprovando*, Il Mulino, Bologna.

Barile P., Bellini P., Berutti M., Galante Garrone C., Germano E., Giuliano M., Graziadei E., Piccardi L., Pugliese G., Rodotà S. (1969), *Il divorzio in Italia*, La nuova Italia, Firenze.

Biscione M. C., Pingitore M. (2013), *Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa*, Franco Angeli, Milano.

Bonadonna M., Cenere C., Marzotto C. (2012), "Parlare la famiglia divisa: un'analisi dei testi", in Marzotto C. (a cura di), *I Gruppi di Parola per i figli di genitori separati*, Vita & Pensiero, Milano.

Buzzi I. (1997), "La sindrome di alienazione genitoriale" in Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano.

Cennamo A. (2007), "La "nuova" famiglia" in *rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 1.

Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M. (1988), *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Cortina, Milano.

Cigoli V., Giuliani C., Iafrate R. (2002), "Il dolore del divorzio: adolescenti e giovani adulti tra riavvicinamento e distacco alla storia familiare" in *Psicologia clinica dello sviluppo*, 6.

Cigoli V. (2017), *Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita*, Il Mulino, Bologna.

Coleman M., Ganong L., Fine M. (2000), "Reinvestigating remarriage: Another decade of progress" in *Journal of Marriage and Family*, 62.

De Sandre P., Pinnelli A., Santini A. (1999), *Nuzialità e fecondità in trasformazione: percorsi e fattori del cambiamento*, Il Mulino, Bologna.

- De Vigili D. (2000), *La battaglia sul divorzio*, Franco Angeli, Milano.
- Ferraris A.O. (1997), *Il terzo genitore*, Cortina, Milano.
- Ferro I. e Salvini S. (2012), “Separazione e divorzio in Italia. Le tendenze e le differenze regionali”, in *Popolazione e storia*, 8, p. 125-155.
- Francescato D. (1994), *Figli sereni di amori smarriti: ragazzi e adulti dopo la separazione*, A. Mondadori, Milano.
- Gardner R. (1985), “Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum”, in *The American Academy of Psychoanalysis*, 29/2, New York.
- Gardner R. (1998), “Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome” in *Journal of Divorce and Remarriage*, 28, 3/4.
- Goldstein J., Freund A., Solnit A. J. (1984), *Beyond the best interests of the child* (Vol. 1), Simon and Schuster, New York.
- Greco M., Roveri Carrannante L. (1981), “Separazioni e divorzi in Italia secondo l’età dei coniugi e la durata del matrimonio (1969-1978)”, in *Genus*, 37, p. 125-164.
- Haynes J.M., Buzzi I. (2012), *Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione*, Seconda edizione, Giuffrè, Milano.
- Hetherington E. M., Kelly J. (2003), *For better or for worse: Divorce reconsidered*, WW Norton & Company, New York.
- King V., Sobolewski J. M. (2006), “Nonresident fathers’ contributions to adolescent well-being” in *Journal of Marriage and Family*, 68.
- Laricca S. (2020), “La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-’75” in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, 22, pp. 62-77.
- Laumann-Billings L., Emery R. E. (2000), “Distress among young adults from divorced families” in *Journal of family psychology*, 14.
- Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A. (2002), *Dinamiche familiari e ciclo di vita della famiglia*, Il Mulino, Bologna.

Marzotto C., Bonadonna M., Simon M. (2012), “La risorsa del Gruppo di Parola: la prospettiva dell'équipe di Milano”, in Marzotto C. (a cura di), *I Gruppi di Parola per i figli di genitori separati*, Vita & Pensiero, Milano.

Mazzoni S. (1999), “Le famiglie separate: problematiche e interventi”, in *manuale di Psichiatria e Psicoterapia*, 2.

Meulders-Klein M. T., Théry I. (1995), *Quels repères pour les familles recomposées*, LGDJ, Parigi.

Palmieri M. (2020), “Il cinema precorre la storia. Il caso di Divorzio all'italiana (1961) nel dibattito sul divorzio in Italia” in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Più che un club. Tifoserie e identità storiche*, 42, pp. 166-177.

Pini M., Buonadonna A.L., De Filippis B., Ricci P., Schettini B. (2013), “Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio”, 2. ed., CEDAM, Padova.

Ranieri S., Bertoni A., Pagani A. F., Donato S., Rosnati R., Iafrate R. (2016), “coparenting” in divorced and intact families and children's psychosocial adjustment” in *Divorce: Risk factors, patterns and impact on children's well-being*, Shannon Grant.

Saraceno C. (1988), *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna, 1988.

Sezione femminile del comitato centrale del PCI (1966), “Perché il divorzio?”, in *Rinascita*, 39, p. 17.

Stahl P.M. (1999), “Alienation and alignment of children” in *California Psychologist*, 32, 3.

Théry I. (1991), “Trouver le mot juste”, in Segalen M. (a cura di), *Jeux des familles*, CNRS éditions, Parigi.

Théry I., Dhavernas M.-J. (1992), “La parenté aux frontières de l'amitié: statut ed role du beau-parent dans les familles recomposées” in *Les recompositions familiales aujourd'hui*, 27.

Van Cutsem C. (1999), *Le famiglie ricomposte: presa in carico e consulenza*, Cortina, Milano.

Wallerstein J. S., Lewis J. M. (2004), “The Unexpected Legacy of Divorce: Report of a 25-Year Study” in *Psychoanalytic psychology*, 21.

Wilk L. (1990), «Stepfamily»: aspetti sociologici di un mondo vitale familiare socialmente rimosso, in *Annali di Sociologia*, 6.

Zanatta A. L. (1997), *Le nuove famiglie*, Il mulino, Bologna.

Sitografia

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/07/13/1-affidamento-esclusivo-dei-minori>

<https://www.collettiva.it/copertine/diritti/2020/12/01/news/divorzio-686298/>

<http://www.dati.istat.it>

<https://www.elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=F&dtel=02/06/1946>

<https://www.emanuelapalama.it/2020/12/02>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>

<https://www.informafamiglie.it/le-famiglie/separazione-e-divorzio>

<https://www.psicologo-rho.com/>

<https://www.rivistailmulino.it/a/cinquant-anni-di-divorzi>

<https://www.seriestiche.istat.it>